

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Presidente

Nella prima seduta il Consiglio di Istituto, presieduto dal dirigente scolastico, elegge il proprio presidente, nominandolo tra i membri rappresentanti dei genitori.

La votazione ha luogo a scrutinio segreto e risulterà eletto il genitore che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti il Consiglio.

In mancanza di detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente sarà eletto a maggioranza relativa dei votanti nella seconda votazione. In caso di parità di voti sarà eletto il più anziano per età. Con le stesse modalità sarà eletto il vicepresidente.

Il presidente presiede le adunanze del Consiglio, dirige e modera la discussione, fa osservare la legge e il regolamento, concede la parola, pone in discussione le questioni relative all'ordine del giorno, proclama il risultato delle votazioni, provvede al buon andamento dei lavori, convoca il Consiglio secondo le norme del regolamento, firma i verbali delle sedute congiuntamente al segretario, che designa egli stesso scegliendolo tra i membri del Consiglio.

In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente e, in assenza di questi, dal rappresentante dei genitori più anziano per età.

Convocazioni

La convocazione del Consiglio viene effettuata dal Presidente.

Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta scritta di almeno 1/3 dei membri, oppure del dirigente scolastico e della Giunta Esecutiva.

Ai fini del coordinamento delle attività degli Organi Collegiali, possono presentare richiesta di convocazione del Consiglio il Collegio dei Docenti e i Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe.

La convocazione deve essere disposta con congruo preavviso, di massima non inferiore a cinque giorni rispetto alla data della riunione, e va effettuata con lettera diretta ai singoli consiglieri e mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo degli organi collegiali presso la segreteria e nei singoli plessi scolastici. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da discutere nella seduta.

Il Consiglio tratta in ciascuna riunione solamente gli argomenti indicati nell'ordine del giorno.

Qualora uno o più membri propongano argomenti non indicati all'ordine del giorno, il Consiglio delibera se farne oggetto di immediata discussione, oppure includerli nell'ordine del giorno della successiva seduta.

I consiglieri, previa richiesta al dirigente scolastico, hanno la facoltà di prendere visione di tutti gli atti relativi alla trattazione delle questioni poste all'ordine del giorno.

Sedute

Il Consiglio si riunisce di massima ogni due/tre mesi e comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Le date delle sedute sono fissate in modo da realizzare il miglior coordinamento con le attività degli altri Organi Collegiali.

La seduta è dichiarata aperta quando è presente il numero legale dei consiglieri, che è dato dalla presenza di almeno la metà più uno dei membri in carica. Decorsi trenta minuti dall'orario indicato nell'avviso di convocazione senza che risultino presenti i consiglieri in numero necessario, il presidente fa dar atto a verbale della mancanza del numero legale e dichiara la riunione deserta.

E' facoltà del Consiglio ammettere a partecipare alle riunioni e alla discussione, senza diritto di voto, tutte quelle persone il cui apporto può rivelarsi utile ai fini delle deliberazioni del Consiglio stesso.

Il Consiglio ha facoltà di invitare persone ritenute di aiuto nella risoluzione di problemi posti in discussione.

Alle sedute possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate, membri di altri Organi Collegiali della scuola, rappresentanti degli Enti Locali, specialisti che operano nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento.

Il pubblico presente non può intervenire nella discussione e deve astenersi da qualsiasi manifestazione di consenso o di dissenso.

Per il mantenimento dell'ordine il Presidente o chi ne fa le veci esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio Comunale, garantendo così l'ordinato svolgimento dei lavori.

Quando si debbano trattare argomenti concernenti persone, il Presidente inviterà tutti coloro che non sono consiglieri ad abbandonare la sala della riunione.

Discussione

Il Presidente mette in discussione quanto stabilito all'ordine del giorno seguendone l'ordine di iscrizione. Tale ordine può essere modificato a maggioranza su proposta del Presidente o dei singoli consiglieri.

Durante la seduta possono prendere la parola esclusivamente i membri del Consiglio o, a titolo consultivo e su richiesta del Consiglio stesso, esperti delle materie in discussione, rappresentanti di altri Organi Collegiali della scuola, elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio, rappresentanti degli Enti Locali, specialisti con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento. Dopo che il Presidente o il relatore incaricato di riferire ha illustrato l'oggetto della discussione, il Presidente invita i consiglieri alla discussione. Non domandando alcun consigliere la parola, il Presidente invita a passare alla votazione.

Nessun consigliere può prendere la parola senza averla chiesta ed ottenuta dal Presidente.

I consiglieri devono essere concisi negli interventi e parlare unicamente sull'oggetto in esame, senza divagare in considerazioni estranee all'oggetto stesso.

Il Presidente dà la parola nell'ordine delle richieste, salvo che taluno degli iscritti a parlare dichiari di cedere il proprio turno ad altro. In ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine (richiamo alla legge o al regolamento, nonché il rilievo sul modo o l'ordine con i quali sia stata posta la questione dibattuta). Sulla ammissibilità della mozione d'ordine decide il Presidente.

Votazioni

Chiusa la discussione, il Presidente la riassume e formula la proposta da porre in votazione; in presenza di più proposte ne determina la priorità.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. Tra i voti validamente espressi non sono da computare le astensioni.

Tutte le votazioni avvengono in modo palese, con voti espressi per appello nominale o per alzata di mano. Fanno eccezione i casi in cui si trattino questioni riguardanti singole persone, oppure quando il voto a scrutinio segreto sia chiesto da almeno 1/3 dei membri presenti.

La votazione a scrutinio segreto avviene a mezzo di scheda. Dopo la proclamazione dell'esito della votazione le schede andranno distrutte.

Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Prima di ogni votazione, ad eccezione di quelle a scrutinio segreto, ciascun consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per dichiarazione di voto.

Durante le votazioni, e fino alla proclamazione del risultato delle stesse, nessuno può chiedere la parola.

Una volta proclamato l'esito della votazione, la deliberazione diviene immediatamente esecutiva, salvo diverse disposizioni normative o diverso parere del Consiglio.

Processo verbale e pubblicazione degli atti

Di ogni seduta del Consiglio viene redatto verbale a cura del segretario. Esso deve contenere il nome dei presenti, quello degli assenti, l'oggetto delle discussioni e l'esito delle votazioni con la chiara espressione delle decisioni assunte (delibera).

Ciascun membro del Consiglio può richiedere menzione specifica e per esteso del suo intervento; in tal caso deve egli stesso produrlo per iscritto per l'integrale trascrizione. L'atto sarà allegato al verbale.

Il verbale viene letto al termine della seduta o nella seduta successiva per la necessaria approvazione.

Il verbale è firmato dal Presidente e dal segretario e deve essere depositato in segreteria entro 10 giorni dalla riunione.

Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate all'albo della segreteria e dei singoli plessi scolastici.

Chiunque può ottenere dalla segreteria copia, a proprie spese, degli atti pubblicati.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta da parte degli interessati.

Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta dal dirigente scolastico, che la presiede, e dal responsabile amministrativo che svolge le funzioni di segretario. E' composta, inoltre, da un docente, da un non docente e da due genitori che il Consiglio provvede ad eleggere tra i propri membri nella prima seduta, con votazione a scrutinio segreto, subito dopo la nomina del Presidente e del vice Presidente e con le stesse modalità.

Le attribuzioni della Giunta sono quelle previste dall'art. 10 del D.L.vo 297/94.

La Giunta è convocata dal dirigente scolastico ogni qualvolta sia necessario, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve essere diramato ai membri della Giunta con un preavviso di norma non inferiore ai tre giorni.

Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica. Non è ammessa la presenza del pubblico. Possono però essere invitate a partecipare, senza diritto di voto, tutte quelle persone il cui apporto può rivelarsi utile. In particolare, se non ne fa già parte, può essere invitato a partecipare il Presidente del Consiglio.

Di ogni seduta il segretario redige verbale secondo le modalità previste per il Consiglio.

Ciascun membro della Giunta ha diritto di avere in visione e, se del caso, anche in copia, gli atti relativi alle questioni di competenza della Giunta. Ha diritto, altresì, di avere dall'ufficio di segreteria tutte le informazioni necessarie per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

Commissioni e deleghe

Il Consiglio può delegare la decisione di singole questioni alla Giunta.

Il dirigente scolastico è delegato dal Consiglio a provvedere alle spese correnti, necessarie per garantire il normale andamento delle attività e dei servizi.

Il Consiglio, al fine di meglio realizzare i propri compiti, può costituire delle Commissioni di lavoro su problemi di particolare rilievo. Le Commissioni non possono avere potere decisionale, ma soltanto compiti preparatori, di proposta e consultivi e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio stesso. Le Commissioni possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti delle materie da esse trattate.

Il Consiglio può delegare al Presidente, al dirigente scolastico o alla Giunta Esecutiva l'istruttoria di problemi attinenti la propria competenza, in particolare se questi richiedono contatti con persone od organi esterni.